

L'intervento delle Sezioni unite della Cassazione pone fine al contrasto sulla punibilità

Bilanci, il falso valutativo resta Punito il discostamento consapevole dai criteri fissati

DI STEFANO LOCONTE
E GIANCARLO MARZO

Con sentenza depositata lo scorso 31 marzo, della quale si attendono le motivazioni, ponendo fine al contrasto sorto all'interno della Corte di cassazione, le Sezioni unite hanno risposto in senso affermativo alla quaestio iuris della punibilità, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 69/2015, dei falsi valutativi.

Il falso in bilancio, dunque, continua a rientrare a pieno titolo nel novero delle false comunicazioni sociali, fattispecie delittuose disciplinate e punite dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

Le Sezioni unite, tuttavia, hanno precisato che qualora il falso concerna una valuta-

La fattispecie delittuosa potrà ritenersi integrata allorché, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente si sia discostato consapevolmente o senza darne adeguata giustificazione

zione, la fattispecie delittuosa potrà ritenersi integrata solo allorché, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente si sia discostato da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Evoluzione normativa. In seguito alla parziale depenalizzazione del reato di falso in bilancio operata con il dlgs 11 aprile 2002, n. 61 e, successivamente, con la legge n. 262/2005, è stato definitivamente abbandonato il criticato modello contravvenzionale, in favore di un impianto caratterizzato da sole ipotesi delittuose.

Con la legge n. 69/2015, n. 69, il Legislatore ha revisionato la disciplina delle false comunicazioni sociali riformulando gli artt. 2621 e 2622 c.c. e inserendo nel corpo del codice, gli artt. 2621-bis e 2621-ter.

Attualmente, quindi, il sistema è strutturato come

L'approdo alla sentenza delle Sezioni Unite

Precedenti giurisprudenziali

In contrasto con le Ss.uu.

Cass., sent. n. 33774 del 30 luglio 2015

Principi espressi La nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato una successione di leggi con effetto abrogativo limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente esistente

Cass., sent. n. 6916 del 22 febbraio 2016

Principi espressi La divergenza testuale tra l'art. 2638 c.c. e le disposizioni contenute negli articoli 2621 e 2622 c.c. non fanno altro che aumentare il valore dato dal legislatore all'eliminazione del sintagma dai disposti sul falso in bilancio

Conformi alle Ss.uu.

Cass., sent. n. 890 del 22 febbraio 2016

Principi espressi Nella nozione di fatti materiali rilevanti, devono necessariamente ricomprendersi «anche e soprattutto le valutazioni»

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. sono integrabili anche con l'indicazione in bilancio di un improbabile valore di realizzo... integrando artificiosa rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria»

una sorta di «piramide punitiva» al cui vertice si collocano i reati di pericolo tipizzati, in funzione della tipologia societaria, dagli artt. 2621 e 2622 c.c., e alla cui base si pongono le neo introdotte fattispecie di reato previste agli artt. 2621-bis e 2621-ter per i fatti di c.d. «lieve entità». Attualmente, dunque, mentre le

che lo stesso sia riferito o meno a società quotate (art. 2622 c.c.).

La condotta tipizzata dai nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. si sostanzia nella consapevole esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali comuni destinate a soci ovvero al pubblico, di «fatti materiali rilevanti non rispondenti al

I falsi valutativi. Il contrasto della Cassazione.

Le modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 hanno sollevato immediatamente un importante contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità, a fronte dell'intervenuta abrogazione dell'espressione «ancorché oggetto di valutazioni» dall'elemento oggettivo delle fattispecie incriminatrici di riferimento, del c.d. «falso valutativo».

Ci si è domandati, in particolare, se la nuova formulazione di «fatto materiale rilevante non rispondente al vero» di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., ricomprende anche le «valutazioni estimative» dei bilanci (stime o giudizi di valore contabile), o, al contrario, si riferisca esclusivamente ai dati oggettivi della realtà sensibile.

La Suprema corte, già più volte chiamata a pronunciarsi in merito, ha reso pronunce tra loro nettamente contrastanti, escludendo, in un primo momento, la rilevanza delle false valutazioni dal perimetro dei reati ex artt. 2621 e 2622 c.c. (sentenza n. 33774 del 30 luglio 2015 e n. 6916 del 22 febbraio 2016), per successivamente affermare, la punibilità del «falso valutativo» (sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016).

Conclusioni. Come affer-

mato in tempi non sospetti, la tesi accolta dalle Sezioni unite appare, tra le due prospettate, quella maggiormente appagante dal punto di vista della giustizia sostanziale.

La soluzione del contrasto sorto in seno alla Corte (che, peraltro, avrebbe potuto essere evitato da una rimessione immediata alle sezioni unite da parte del presidente) infatti, non poteva dipendere unicamente da un'analisi esegetica della riforma sul falso in bilancio, ma doveva, necessariamente, inquadrarsi all'interno di un più ampio contesto sistematico fondato sulle finalità, di trasparenza e veridicità delle rappresentazioni contabili contenute nelle comunicazioni sociali dirette ai soci e/o al pubblico dei risparmiatori, perseguite

Le modifiche apportate dalla legge n. 69/15 hanno sollevato immediatamente un importante contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità, a fronte dell'abrogazione dell'espressione «ancorché oggetto di valutazioni», del c.d. falso valutativo

dal Legislatore in occasione della riforma.

Sotto questo profilo, è difficile dubitare come nella locuzione «fatti materiali» contenuta nei nuovi articoli 2621 e 2622 del codice civile rientrino le valutazioni di dati formalizzati nelle comunicazioni sociali. Ciò, a maggior ragione nel caso di violazione dei criteri di stima imposti per la redazione del bilancio dal codice civile, dalla normativa comunitaria, ovvero, dai principi contabili internazionali direttamente applicabili.

La maggior parte delle voci esposte in bilancio costituiscono il frutto di valutazioni, con la conseguenza che l'eventuale estromissione delle stesse dal profilo oggettivo delle fattispecie di false comunicazioni sociali avrebbe determinato una drastica e ingiustificata riduzione della portata normativa non solo della medesima incriminazione ma, anche, di quelle relative a reati ben più diffusi presso le nostre Procure (quali, ad esempio la bancarotta impropria) in relazione ai quali i falsi valutativi potrebbero rappresentare un elemento integrativo.

© Riproduzione riservata



due più lievi fattispecie di reato previste dagli artt. 2621-bis e 2621-ter c.c. sono punite con pena edittale da sei mesi a tre anni di reclusione, il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 codice civile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ovvero da tre a otto anni, a seconda

vero», ovvero, nell'omissione «di fatti materiali rilevanti».

L'elemento soggettivo è rappresentato, invece, dal perseguimento «per sé o altri di un ingiusto profitto», falsificando la reale situazione economica patrimoniale e finanziaria della società, in danno di terzi.